

# **TEFA e riduzioni TARI: i chiarimenti di ARCONET**

Scritto da Interdata Cuzzola | 05/01/2022

Il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni fondamentali (TEFA) non è dovuto sulle riduzioni TARI finanziate con il Fondo di cui all'art. 106 del DL n. 34/2020, come rifinanziato dall'art. 39 del DL n. 104/2020 e su quelle finanziate con il Fondo di cui all'art. 6 del DL n. 73/2021: è quanto chiarito da ARCONET in una risposta pubblicata il 21 dicembre 2021.

Ciò in quanto le minori somme versate dai contribuenti a titolo di TEFA, conseguenti all'applicazione delle agevolazioni sulla TARI - sia tributo che corrispettiva - risultano già indennizzate con le risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali ripartite in favore delle province e città metropolitane: pertanto, dette somme non possono gravare sui fondi previsti a favore dei comuni e individuati nella domanda.

Le assegnazioni del Fondo in favore delle province sono state, infatti, stimate, sia per l'anno 2020 sia per l'anno 2021, considerando l'effetto delle agevolazioni TARI concesse dai Comuni (per l'anno 2020 si veda la Tabella 2 allegata al DM n. 59033 del 1 aprile 2021, mentre per l'anno 2021 si veda l'Allegato D al Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 luglio 2021, di riparto del saldo delle risorse incrementali per l'anno 2021 del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali - e la relativa nota metodologica; per l'anno 2021, pertanto, le province potranno certificare e vedersi riconosciuta l'intero minor gettito da TEFA 2021).

Il TEFA è, invece, dovuto se le agevolazioni TARI in favore delle utenze domestiche sono state finanziate, nel 2021, con una quota del Fondo per la solidarietà alimentare di cui all'art. 53 del D.L. n. 73/2021, fermo restando che tale contribuzione va considerata nella certificazione delle maggiori spese/minori entrate di cui all'art. 1, comma 827 della L. n. 178/2020.